



N. 29.

Legge relativa alle tasse di macellazione e al dazio sulle carni. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile 1949.

Art. 1.

Le tasse di macellazione ed il dazio sulle carni stabiliti dalla legge 26 febbraio 1948, n. 6, vengono elevati come segue:

A) Tasse di macellazione: per capo

1 - Bue, manzo o manza, toro, vacca L. 1.500

2 - Sopranno (vitellone) " 1.000

3 - Vitello da latte " 600

4 - Ovino adulto " 300

5 - Ovino da latte " 100

6 - Suino " 600

B) Dazio sulle carni:

1 - Bue L. 2.500

2 - Manzo o manza " 2.000

3 - Toro o vacca " 1.600

4 - Sopranno (vitellone) " 1.200

5 - Vitello da latte " 800

6 - Ovino adulto " 400

7 - Ovino da latte " 200

8 - Suino " 800

La carne macellata importata è soggetta al dazio di L. 10 il chilogramma.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.